



Regolamento generale dei Master Universitari

Art. 1 – Riferimenti normativi, ambito applicativo e definizioni

1. In attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente e dall'articolo 2 dello Statuto, l'Ateneo eCampus promuove corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati rispettivamente i Master Universitari di primo e di secondo livello.

2. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, la gestione e la regolamentazione dei Master dell'Ateneo eCampus.

3. Nel presente Regolamento, nonché in tutti i documenti universitari concernenti direttamente o indirettamente la disciplina dei Master universitari erogati da eCampus, si definisce:

- a) “Master Universitario” - corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente post Laurea, indicabile anche mediante l'acronimo MU;
- b) “Regolamento Generale dei Master” - il presente regolamento, indicabile anche mediante l'acronimo RGM o altra formulazione che identifichi univocamente il presente regolamento;
- c) “Regolamento del Master” - il regolamento del singolo Master, indicabile anche mediante l'acronimo RM eventualmente seguito dalla denominazione ufficiale del Master (o altra formulazione che identifichi univocamente il Regolamento);
- d) “Partecipante” o “Studente”- lo studente partecipante al singolo MU
- e) “Credito formativo universitario” - la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dal Corso di Master, indicabile anche mediante l'acronimo CFU;
- f) “Obiettivi formativi” - l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Master è finalizzato;
- g) “Attività Formativa” - ogni attività organizzata al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti;
- h) “Docenti” - i docenti, nonché i professionisti e gli esperti esterni che svolgono le attività didattiche previste dal MU.

4. E' possibile attivare MU anche in assenza di specifico RM, in tal caso trova applicazione la disciplina generale prevista dal presente regolamento; i MU non caratterizzati dalla presenza di uno specifico RM devono comunque contenere una Scheda di Sintesi (SdS) che declini i seguenti contenuti minimi:

- a) livello del MU (primo o secondo),
- b) durata,
- c) la possibilità o meno che partecipino “Uditori” al MU,
- d) modalità erogativa (full on line- presenziale – blended),
- e) indicazione del numero degli insegnamenti (o dei macromoduli), del peso in CFU, se previste, il numero delle attività didattiche presenziali ed il luogo di svolgimento,
- f) modalità di svolgimento degli esami di profitto (orale - scritta a struttura mista - scritta a risposta multipla - mista),
- g) modalità di svolgimento dell'esame finale (discussione - proclamazione).



5. I RM possono avere contenuti derogativi solo entro i limiti previsti dal presente regolamento.

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE DEI MASTER

Art. 2 – Requisiti di ammissione

1. Possono iscriversi ai Master di primo livello coloro che abbiano conseguito la Laurea, la Laurea Magistrale, la Laurea Specialistica o la Laurea Vecchio Ordinamento, nonché coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dai competenti organi di Ateneo, nel rispetto della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli.
2. Possono iscriversi ai Master di secondo livello coloro che abbiano conseguito la Laurea Magistrale, la Laurea Specialistica o la Laurea Vecchio Ordinamento, nonché coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dai competenti organi di Ateneo, nel rispetto della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli.
3. Il RM del singolo MU e, laddove previsto, il relativo bando possono prevedere, disciplinandola, l'ammissione e l'eventuale selezione di studenti laureandi, a condizione che il titolo di studio richiesto risulti comunque conseguito all'atto dell'immatricolazione, e comunque prima dell'inizio delle attività del corso.
4. Lo status di studente del MU si acquisisce con il perfezionamento delle procedure di iscrizione e con il pagamento dei contributi di partecipazione.
5. Se previsto dal RM del singolo MU, è possibile l'iscrizione a singoli moduli del MU previo il possesso dei requisiti di ammissione previsti dal relativo MU e previo pagamento dei relativi contributi di partecipazione; al partecipante di singoli moduli non verrà rilasciato alcun titolo diverso dell'attestato di partecipazione al singolo modulo e il rilascio di certificazioni attestanti il profitto sarà comunque subordinato all'accertamento dell'acquisizione delle relative competenze.
6. Se previsto dal RM del singolo MU o dal SdS, è possibile l'iscrizione (ma non l'immatricolazione) con la qualifica di "Uditore" di partecipanti non in possesso dei requisiti di ammissione; al partecipante "uditore" non verrà rilasciato alcun titolo diverso dell'attestato di partecipazione, il rilascio di certificazioni attestanti il profitto sarà comunque subordinato all'accertamento dell'acquisizione delle relative competenze e non potrà partecipare ai tirocini curriculari qualora previsti.
7. Con riferimento esclusivo ai partecipanti "uditori", la loro ammissione ai MU a numero programmato è subordinata al mancato raggiungimento del numero massimo dei partecipanti alla singola edizione entro la data stabilita dal relativo bando.
8. E' obbligatoria la conoscenza della lingua italiana salvo che il MU non preveda l'erogazione dei contenuti e lo svolgimento delle valutazioni in una diversa lingua; in quest'ultimo caso il RM dovrà specificare le lingue di erogazione del MU e le modalità di accertamento in ingresso.

Art. 3 – Divieto di contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari

1. Non è consentita, neanche parzialmente, la contemporanea iscrizione ad un Master universitario ed a un corso di Laurea, di Laurea Specialistica, di Dottorato e di Specializzazione, a un diverso Master presso qualsiasi Ateneo Statale o Privato, ovvero a un corso per il quale sia disposto detto divieto dalla normativa statale vigente; lo studente potrà comunque avvalersi, ove previsto, dell'istituto della sospensione degli studi, secondo le modalità stabilite dall'Istituzione presso cui frequenta il diverso corso.



2. Al Partecipante che risulti aver violato il divieto di cui al presente articolo, al termine del corso e superati gli esami di profitto, non verrà rilasciato alcun titolo ovvero, nel caso il titolo fosse già stato rilasciato, verrà annullato il titolo rilasciato con decreto rettorale.

Art. 4 – Numero di partecipanti al MU

1. In relazione al numero di partecipanti, il Regolamento del Master definisce la natura del Master tra le tre seguenti tipologie:

- a) Master a partecipazione libera: la cui attivazione non risulta qualificata né da un numero minimo né da un numero massimo di partecipanti;
- b) Master a numero minimo definito: la cui attivazione è subordinata, per ciascuna edizione, al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti;
- c) Master a numero programmato: la cui attivazione è subordinata, per ciascuna edizione, al raggiungimento di un numero minimo e massimo di partecipanti.

2. In caso di mancata indicazione nel RM, ovvero in mancata redazione di un RM dedicato, il Master si presume “a numero minimo definito” e il numero minimo sarà fissato a 15 partecipanti per edizione; è comunque fatta salva la possibilità di avviare ugualmente un MU che non raggiunga il numero minimo previa valutazione della Direzione Generale.

3. Nel caso in cui il RM definisca una partecipazione “a numero programmato”, il medesimo:

- a) con riferimento a una singola edizione, stabilisce il numero minimo e massimo di partecipanti; in caso di mancata indicazione, il numero minimo sarà fissato a 15 partecipanti per edizione e il numero massimo sarà fissato a 100 partecipanti per edizione;
- b) definisce le modalità di selezione, qualora i candidati superino il numero massimo fissato dal RM o comunque indicato dal presente comma;
- c) prevede la necessaria emanazione di un bando di ammissione al MU per ciascuna edizione del medesimo, nel quale vengano specificati:
 - a. i criteri di selezione,
 - b. i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione,
 - c. gli obiettivi del corso di studio,
 - d. il numero massimo dei posti disponibili,
 - e. il numero minimo di iscritti senza il quale il MU non sarà attivato,
 - f. il contributo di partecipazione al MU e le modalità di pagamento.

Art. 5 – Durata del MU

1. I Master di primo livello hanno durata annuale.

2. I Master di secondo livello possono avere durata annuale, biennale o triennale.

3. Nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, il RM definisce la durata del master. In caso di mancata indicazione il Master ha durata annuale.

Art. 6 – Caratteristiche dei MU

1. I MU devono prevedere il conferimento di almeno 60 CFU, corrispondenti a 1500 ore di impegno complessivo, per anno di corso distribuito tra le seguenti attività:

- a) lezioni,
- b) studio individuale,
- c) tirocinio (attività eventuale),
- d) prova finale.



2. Non possono essere istituiti MU che prevedano il conferimento di CFU superiori a 60 nell'arco di 12 mesi.

Art. 7 – Tipologie di MU

1. In relazione al livello, il RM o la SdS definisce il livello del MU tra le seguenti tipologie
 - a) MU di primo livello,
 - b) MU di secondo livello.
2. In relazione alle modalità erogative, il RM o il SdS definisce la natura del Master tra le tre seguenti tipologie:
 - a) Master Full on-line: le attività didattiche, salvo che per le attività indicate nel successivo comma secondo, si svolgono interamente in FAD, mediante l'accesso alla piattaforma di Ateneo e/o alle altre modalità di teledidattica specificate nel RM;
 - b) Master Blended: le attività didattiche si svolgono parte in FAD, mediante l'accesso alla piattaforma di Ateneo e/o alle altre modalità di teledidattica specificate nel RM, e parte in forma di lezioni frontali;
 - c) Master Full Presenziale: le attività didattiche si svolgono, salvo che per le attività indicate nel successivo comma secondo, interamente in forma di lezioni frontali.
2. Le attività formative nei corsi di Master possono essere prevedere anche visite didattiche, conferenze, tirocini.
3. I tirocini si svolgono di norma presso enti o aziende esterni all'Ateneo.

Art. 8 – Obbligo di frequenza delle attività formative del MU

1. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative del MU è sempre obbligatoria, anche quella erogata a distanza.
2. I singoli RM possono definire un numero massimo di assenze/mancato svolgimento consentite e/o definire le modalità di recupero totale/parziale delle assenze.
3. In ogni caso il RM dovrà attenersi ai seguenti criteri generali in tema di obbligo di frequenza/svolgimento:
 - a) l'attività formativa in FAD asincrona dovrà essere comunque interamente svolta;
 - b) i singoli RM possono definire un numero massimo di assenze alle attività formative in FAD sincrone e/o alle lezioni frontali e/o alle altre attività presenziali previste, in misura non superiore al 20% delle medesime e disporre, nei limiti del possibile, modalità di recupero, anche mediante attività formative aggiuntive in FAD.
4. I criteri generali di cui al comma precedente si applicano anche ai MU che non caratterizzati dalla presenza di un apposito RM ovvero il relativo RM non disciplini tale aspetto.

Art. 9 – Peso in CFU degli insegnamenti, dell'eventuale tirocinio e della prova finale

1. Il RM o la SdS, in coerenza con le ore di impegno previste:
 - a) individua il numero degli insegnamenti costituenti il MU; detto numero non potrà essere inferiore a 3 insegnamenti, ovvero 2 macromoduli, per ciascun anno di corso (per macromodulo s'intende un insieme organico di elementi disciplinari riferibili a SSD omogenei o comunque coerenti);
 - b) attribuisce a ciascun insegnamento un valore in CFU non inferiore ai 3 CFU e non superiore ai 18 CFU;
 - c) attribuisce ciascun insegnamento un SSD coerente;
 - d) definisce per ciascun insegnamento gli obiettivi formativi.



2. Il RM o la SdS, eventualmente, attribuisce il valore all'attività di tirocinio in misura non superiore ai 12 CFU per anno di corso
3. Il RM o la SdS, attribuisce il valore alla prova finale in misura non superiore ai 12 CFU per anno di corso

TITOLO II – ISTITUZIONE, DOCENZA E COORDINAMENTO DEI MASTER UNIVERSITARI

Art. 10 – Istituzione dei MU

1. L'istituzione dei MU di primo e secondo livello sono disposte per ciascun anno accademico con decreto rettorale, previa delibera del Senato Accademico e approvazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Soggetto Proponente.
2. La proposta deve essere formulata, a pena di irricevibilità, secondo lo schema allegato al presente RGM (Allegato A) e deve necessariamente contenere:
 - a) gli obiettivi formativi e i profili professionali di riferimento del corso;
 - b) l'articolazione delle attività formative tra lezioni, studio individuale, tirocinio (eventuale), prova finale, specificando per ciascuna attività il peso in CFU;
 - c) per le attività formative costituite da lezioni, la specifica dell'SSD di riferimento e la modalità di erogazione;
 - d) la descrizione delle modalità di svolgimento delle prove di verifica, compresa la prova finale;
 - e) il Direttore del MU e, se ne è prevista la presenza, la composizione del Consiglio di Corso, di cui almeno un componente deve essere un docente strutturato di eCampus;
 - f) i titoli di studio richiesti per l'ammissione;
 - g) l'indicazione (ove necessario) dei laboratori e delle strumentazioni necessarie;
 - h) l'impegno (se previsto) di eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso;
 - i) le modalità ed il contenuto degli obblighi di frequenza, nel rispetto di quanto descritto dal presente RGM;
 - j) le risorse di docenza e le strutture disponibili;
 - k) il piano finanziario;
 - l) per i MU congiunti, la convenzione con gli altri Atenei coinvolti;
 - m) per i MU che prevedono collaborazioni o qualsiasi forma di partenariato con enti pubblici o privati, la convenzione con gli enti coinvolti;
 - n) il RM o la SdS contenente tutti gli elementi descrittivi previsti dal presente RGM.
3. I MU devono realizzarsi con fondi provenienti dalle iscrizioni, e da eventuali contributi di Enti esterni; l'approvazione di cui al primo comma del presente articolo è subordinata alla garanzia preventiva della copertura finanziaria di tutti i costi dei corsi.
4. Nessun MU può essere pubblicizzato e/o comunque comunicato, in assenza della delibera e dell'approvazione di cui al primo comma del presente articolo ovvero della valutazione della Direzione Generale.

**Art. 11 – Soggetti proponenti**

1. Le proposte di istituzione ed attivazione di corsi di Master sono presentate da uno o più Docenti al Direttore della Facoltà/Dipartimento cui il MU si riferisce; il Direttore, verificata la regolarità formale della proposta, con proprio atto inoltra la proposta al Senato accademico, allegando il proprio parere in merito all'accoglimento della proposta.
2. Le proposte possono prevedere la collaborazione, anche in forma consortile, con altre Università italiane e/o straniere ed in tali casi il titolo può essere rilasciato a firma congiunta dei rispettivi atenei.
3. In caso di proposta di attivazione del Master in forma congiunta tra più Università, i rapporti tra gli Atenei sono regolati da apposita convenzione.
4. Fermo restando che solo l'Ateneo può rilasciare il titolo di MU, possono essere previste collaborazioni con enti e soggetti pubblici e/o privati regolate da apposite convenzioni per disciplinare le attività tutoriali e di supporto.
5. Nel caso previsto dal comma precedente:
 - a) l'ente convenzionato può impegnarsi a concorrere all'organizzazione e gestione del corso mediante l'apporto di risorse finanziarie e/o strumentali;
 - b) al personale dell'ente convenzionato possono essere affidate, senza oneri aggiuntivi per l'Università rispetto a quanto previsto nel piano finanziario, le attività formative facenti parte del percorso formativo previsto dal MU diverse dalla titolarità degli insegnamenti (ad esempio: attività tutoriali, attività didattiche integrative, attività seminariali, svolgimento di singoli moduli all'interno di un insegnamento);
 - c) l'ente convenzionato può assumere l'onere del finanziamento necessario per il compenso a docenti a contratto non dipendenti degli enti stessi e, comunque, per l'erogazione di finanziamenti anche parziali;
 - d) l'apporto dell'ente può avere anche ad oggetto l'erogazione di borse di studio a favore degli iscritti al corso.
6. Nel caso di attivazione di Master internazionali, la proposta e le successive deliberazioni, anche relative alla gestione amministrativo - contabile del corso, sono disciplinate da specifiche convenzioni.

Art. 12 – Consiglio del Corso e Docenza

1. L'organizzazione e il coordinamento di ciascun MU sono affidati al Direttore del MU, coadiuvato, se previsto dal RM o dalla SdS, dal Consiglio di Corso.
2. Il Consiglio di Corso è composto, oltre che dal Direttore del MU, da non meno di due e non più di cinque membri; almeno il 33% complessivo dei membri del Consiglio di Corso deve essere costituito da docenti dell'Università.
3. Il Direttore del MU è nominato con delibera del Senato Accademico sentito il Direttore della Facoltà/Dipartimento cui il MU si riferisce; ne è prevista la presenza, i restanti membri del Consiglio di Corso sono nominati su proposta del Direttore del MU con delibera del Senato Accademico.
4. Il Consiglio di Corso, fermo restando i limiti di cui al comma secondo, può comprendere esperti esterni.
5. Il corpo docente del MU può comprendere, oltre a docenti dell'Istituzione, docenti di Istituzioni italiane o estere nonché esperti esterni; quest'ultimi dovranno comunque essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento per le docenze a contratto.



6. Il corpo docente viene nominato con delibera del Senato Accademico su proposta del Direttore, sentito, se e è prevista l'istituzione, il Consiglio di Corso.

Art. 13 – Gestione della carriera degli iscritti

1. La gestione della carriera degli iscritti al Master è affidata al Servizio Didattica.
2. In caso di Master organizzato in forma congiunta con altri Atenei italiani o stranieri, le modalità di gestione sono determinate nell'atto costitutivo e nel relativo statuto.

TITOLO III – ATTIVITA' DI DOCENZA

Art. 14 – Attività di docenza: docenti e ricercatori

1. I docenti ed i ricercatori titolari di attività formative, o anche solo di singoli moduli o macromoduli, svolgono le attività formative previste dal RM del singolo MU nell'ambito dell'adempimento dei loro doveri didattici e secondo le modalità ordinariamente previste per i Corsi di Laurea, salvo che il RM del singolo MU preveda delle modalità distinte.
2. Ai fini della propria programmazione didattica complessiva, le Facoltà terranno conto anche dell'impegno del personale ad esse afferenti nell'ambito dei MU, garantendo comunque, prioritariamente, la didattica relativa ai Corsi di Laurea.
3. Nel caso in cui venga superato il monte ore dovuto come impegno didattico, il personale docente interno all'Ateneo può essere compensato esclusivamente con i fondi di pertinenza del corso, secondo gli importi per l'incentivazione dell'attività didattica, laddove previsti, e nei limiti di quanto stabilito con delibera del CDA.

Art. 15 – Attività di docenza: docenti a contratto

1. E' possibile assegnare la titolarità di attività formative, o anche solo di singoli moduli o macromoduli, previste dal RM del singolo MU a studiosi o esperti della disciplina oggetto dell'attività formativa in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento per le docenze a contratto.
2. Gli oneri relativi al pagamento dei corrispettivi a favore dei docenti a contratto gravano esclusivamente sui fondi di pertinenza del corso e possono essere erogati solo previa stipula di un contratto di natura privata e con le modalità descritte nel medesimo contratto.
3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma secondo, nell'esclusivo caso in cui il MU preveda una convenzione con Enti pubblici o privati, l'assegnazione della titolarità di attività formativa di cui al comma precedente è disposta, su proposta del Direttore del Corso di concerto con l'Ente convenzionato, con decreto rettorale, previo parere positivo del Senato accademico e delibera del CDA.

Art. 16 – Attività di docenza: seminari e contributi didattici da personale esterno

1. All'interno delle attività formative è possibile assegnare lo svolgimento di seminari o contributi didattici a personale esterno in possesso dei medesimi requisiti previsti per i docenti a contratto.
2. L'assegnazione dell'incarico di cui al comma precedente è disposto con atto del Direttore del Corso, di concerto con il docente titolare dell'attività formativa cui il seminario o il contributo didattico si riferisce, previo parere positivo del Senato accademico e delibera del CDA.



3. Gli oneri relativi al pagamento dei corrispettivi a favore del personale esterno per le attività previste dal presente articolo gravano esclusivamente sui fondi di pertinenza del corso e possono essere erogati solo previa stipula di un contratto di natura privata e con le modalità descritte nel medesimo contratto.

Art. 17 – Contributo di iscrizione.

1. Il CdA stabilisce annualmente, o all'attivazione di un nuovo MU, il contributo minimo richiesto per l'iscrizione a un MU e quello di iscrizione al singolo modulo formativo.

Art. 18 – Copertura finanziaria dei MU

1. La copertura finanziaria delle attività dei corsi di Master è assicurata dai contributi dei frequentanti e da erogazioni a ciò specificamente destinate da enti e soggetti esterni.
2. Non possono essere previsti oneri finanziari a carico del bilancio dell'Università.
3. Il MU che per un anno accademico ha di fatto determinato una mancata copertura finanziaria con conseguente onere finanziario a carico del bilancio dell'Università non potrà essere attivato per i successivi due anni accademici.
4. Il MU che per due anni accademici consecutivi non ha di fatto realizzato quanto descritto dal comma tre del presente articolo non potrà essere attivato per i successivi due anni accademici.

TITOLO IV – SVOLGIMENTO DEL CORSO**Art. 19 – Iscrizione al MU e ritiro**

1. Fermo restando quanto previsto nel presente RGM, il partecipante si iscrive al MU mediante:
 - a) la presentazione del modulo di iscrizione debitamente compilato;
 - b) il pagamento dei contributi di partecipazione.
2. Il candidato ha facoltà ritirare la domanda presentata entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione mediante comunicazione inviata a mezzo di raccomandata A.R. da inviare presso la sede legale dell'Università ovvero via PEC.
3. Il candidato ammesso al MU, può ritirarsi entro la data di inizio del medesimo inviando raccomandata A.R. ovvero via PEC; in tal caso il Candidato deve corrispondere solamente il rimborso delle spese generali, pari al 40% dell'importo indicato nella domanda.
4. La mancata frequenza, l'assenza o comunque la mancata frequenza minima prevista comporta l'impossibilità di conseguire il titolo. In quest'ultimo caso non è previsto alcun rimborso, neanche parziale, degli importi versati.

Art. 20 – Conseguimento dei CFU previsti per gli insegnamenti

1. Per acquisire i CFU relativi agli insegnamenti previsti dal RM del singolo MU, lo studente deve sostenere con esito positivo un esame di profitto con le modalità descritte nell'apposito titolo del presente RGM.
2. La valutazione viene espressa in trentesimi.
3. L'esame s'intende superato al conseguimento di una valutazione pari o superiore a 18 trentesimi.
4. Il RM del singolo MU può definire votazioni minime superiori a 18 trentesimi.

**Art. 21 – Conseguimento dei CFU previsti per il tirocinio**

1. Per acquisire i CFU eventualmente previsti dal RM per l'attività di tirocinio, lo studente deve svolgere interamente le ore di tirocinio previste.

Art. 22 – Conseguimento dei CFU previsti per la prova finale

1. Per acquisire i CFU previsti dal RM, lo studente deve sostenere con esito positivo una prova finale con le modalità descritte nell'apposito titolo del presente RGM.

2. L'ammissione alla prova finale è subordinata al previo conseguimento, entro i termini descritti dal successivo comma, di tutti i CFU previsti per gli insegnamenti e per l'eventuale tirocinio.

3. Il conseguimento dei CFU deve avvenire:

- a) per i MU annuali entro 12 mesi dall'inizio delle attività didattiche;
- b) per i MU biennali entro 24 mesi dall'inizio delle attività didattiche;
- c) per i MU triennali entro 36 mesi dall'inizio delle attività didattiche.

4. L'esame s'intende superato al conseguimento di una sufficiente valutazione dell'elaborato originale.

Art. 23 – Conseguimento del titolo e relativa votazione

1. Per conseguire il titolo di Master lo studente dovrà aver acquisito interamente i crediti previsti dal RM del singolo MU, inclusi quelli relativi alle attività di tirocinio (se previsto) e alla prova finale.

2. La votazione finale, espressa in centodecimi, è data dalla media pesata delle votazioni conseguite negli esami di profitto a cui la Commissione della prova finale può aggiungere fino a un massimo di 12 punti.

3. Qualora la votazione, calcolata con i criteri di cui al comma precedente, sia superiore a 110, la Commissione della prova finale può, all'unanimità, decidere di conferire la lode.

TITOLO V - SVOGLIMENTO DEGLI ESAMI DI PROFITTO**Art. 24 – Ambito di applicazione**

1. Gli articoli seguenti disciplinano le modalità alternative di svolgimento degli esami di profitto e i margini di derogabilità da parte dei singoli RM o della SdS.

2. Gli articoli seguenti non trovano applicazione qualora, ai sensi della normativa statale e a seguito di valutazione svolta dall'apposita Commissione dell'Ateneo relativa a comprovate condizioni di disabilità e DSA, lo studente abbia diritto a svolgere gli esami di profitto mediante modalità diversa rispetto a quella descritta nel presente regolamento o nei RM o nella SdS,

Art. 25 – Modalità di svolgimento degli esami di profitto

1. Il RM o la SdS indica le modalità di svolgimento degli esami di profitto scegliendo tra una delle seguenti modalità

- a) solo esami orali,
- b) solo esami scritti a struttura mista (domande a risposta aperta e domande a risposta chiusa),
- c) solo esami scritti a risposta multipla,
- d) esami in modalità mista.



2. Lo studente, all'atto della prenotazione, effettua la scelta circa la sede universitaria presso la quale intende sostenere l'esame di profitto ed è tenuto a prendere nota della data di svolgimento della prova scritta e della successiva prova orale, se prevista.
3. Per gli esami svolti in modalità scritta a struttura mista trovano applicazione gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 del Regolamento per lo Svolgimento degli Esami di Profitto dei Corsi di Laurea.
4. Per gli esami svolti in modalità scritta a risposta multipla il singolo RM o SdS definisce la struttura della prova, garantendo comunque un'adeguata verifica dell'apprendimento di tutti i contenuti disciplinari, e le modalità operative che prevedano comunque lo svolgimento all'interno di una sede universitaria e garantiscano il corretto svolgimento della prova nel rispetto della normativa vigente applicabile.
5. Per gli esami svolti in modalità orale, l'esame si svolge alla presenza di una commissione composta di due membri tra cui il titolare dell'insegnamento o un suo delegato.
6. Con riferimento esclusivo agli esami svolti in modalità scritta a risposta multipla, qualora il numero degli iscritti a una singola sessione per un singolo insegnamento superi il numero di 30, è facoltà del docente titolare dell'insegnamento medesimo di predisporre strumenti di correzione che verranno utilizzati dal personale didattico dell'Ateneo, individuato dal Direttore del Corso, al fine di identificare le risposte corrette; le analisi effettuate dal personale didattico ai sensi del periodo precedente viene rimessa all'attenzione del docente titolare per la valutazione finale.

Art. 26 – Modalità di svolgimento dell'Esame finale e proclamazione

1. L'esame finale si svolge presso la sede di Novedrate in presenza e al cospetto della Commissione.
2. Il RM o la SdS indica le modalità di svolgimento dell'esame finale o scegliendo tra una delle seguenti modalità:
 - a) discussione orale di un elaborato scritto e successiva proclamazione,
 - b) proclamazione a seguito di presentazione di un elaborato scritto.
3. All'esame finale sono ammessi gli studenti del corso di Master che:
 - a) abbiano sostenuto con esito positivo tutti gli esami previsti dal proprio piano degli studi,
 - b) se previsto, abbiano svolto il tirocinio,
 - c) siano in regola con le scadenze amministrative circa la presentazione del titolo di tesi o Work Job e della domanda di ammissione all'Esame Finale descritte dal Rm o dalla SdS, qualora questi documenti non descrivano termini, si applicano quelli previsti per i Corsi di Laurea,
 - d) abbiano inviato la domanda di ammissione all'esame finale alla segreteria studenti almeno 15 giorni prima della data d'esame,
 - e) sia in regola con il pagamento della retta e dei diritti di segreteria.
4. La Commissione d'esame finale, salvo quanto specificato al successivo comma settimo, è composta dal Direttore del Master e da non più di 6 e non meno di 4 docenti aventi almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) in possesso di incarichi di docenza nel corso,
 - b) docenti dell'Ateneo titolari di insegnamenti caratterizzati dall'appartenenza al medesimo SSD o macrosettore di insegnamenti presenti nel MU,
 - c) professionisti o esperti della disciplina aventi i requisiti previsti dal Regolamento per la chiamata e il rinnovo dei docenti a contratto, ai sensi dell'articolo 23 della Legge 240/2010 per la selezione mediante chiamata diretta (art. 7) e che abbiano, a qualsiasi titolo, svolto nel Master attività di didattica integrativa o comunque di supporto.



5. E' facoltà del Direttore indicare un proprio delegato, scelto tra i docenti aventi i requisiti per far parte della Commissione.

5. Con esclusivo riferimento ai MU che prevedano la sola proclamazione, la Commissione può essere composta da un numero ridotto di membri comunque non inferiore a 3

6. La proclamazione può avvenire anche in modalità remota avvalendosi di strumenti telematici assicurando che sia ciascun singolo candidato che i membri della commissione siano presenti presso una sede universitaria esclusivamente nel caso in cui il MU sia caratterizzato dalla presenza di tutti e due i seguenti requisiti:

a) modalità di svolgimento degli esami di profitto: scritta a risposta multipla

b) modalità di svolgimento dell'esame finale: proclamazione.

7. La Commissione d'Esame è disposta con Decreto Rettorale salvo che la delibera del Senato Accademico che approvi il MU non deleghi al Direttore del MU la competenza a provvedere autonomamente, con proprio atto alla nomina della Commissione nel rispetto dei criteri indicati nel presente RGM.

8. Gli elaborati devono essere scritti in modo accurato, originale e rigoroso. Una volta conclusi e approvati, vengono depositati in Segreteria didattica in formato PDF entro i termini previsti nel presente articolo.

9. A studenti particolarmente meritevoli, il cui punteggio finale supera ampiamente il centodieci, il titolo può essere assegnato con lode; in ogni caso serve il giudizio unanime della commissione.

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ENTRATA IN VIGORE

Art. 27 – Disposizioni transitorie

1. Ai sensi dell'art. 32 comma 3 punto 5 dello Statuto dell'Università, in via transitoria e fino alla costituzione ed insediamento degli organi previsti dal medesimo Statuto, le funzioni attribuite dal presente Regolamento al Senato Accademico ed ai singoli Consigli di Facoltà sono congiuntamente svolte dal Comitato Tecnico Ordinatore.

Art. 28 – Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente RGM trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

2. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

3. Il presente Regolamento verrà applicato anche ai Master presenti nell'offerta formativa vigente alla data di cui al comma precedente ma avviati successivamente a detta data.

4. Sono abrogati i seguenti regolamenti:

a) Regolamento per la prova finale del Master,

b) Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Master Universitari.